

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

SOCIETA' PAULLESE MULTISERVIZI S.R.L.

PROVINCIA DI MILANO

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E ALTRE UTENZE  
PREDEFINITE PER IL TERRITORIO DI PAULLO (CIG N. 91898117F0 ).**

*(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all'atto della firma del contratto tra le parti)*

**L'anno duemilaventidue (2022), il giorno (xx) del mese di MESE (xx)** presso la Sede della Società Paullese Municipalizzata di ....., in ..... n. ...., si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

**1)** ....., nato a ..... il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a ..... presso la ....., in qualità di ..... della Società Paullese Multiservizi, di seguito denominato "*Società*" (C.F. .... e P.I. ....), con sede in ..... Piazza/Via ..... n. ...., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, di seguito Ente o Committente

**2)** ....., nato a ..... il XX/XX/XXXX, residente a .....(.....) in Via ....., n. ...., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società** ....., di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Appaltatore", **con sede in** ..... (**.....**) **Via/Piazza** ....., **n. ....**, (C.F. .... e P.I. ....), e di agire in rappresentanza della stessa, .....

**PREMESSO**

- che con *verbale dell'Amministratore Unico* del 30/03/2022 si disponeva di procedere con una gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di mensa scolastica e altre utenze predefinite della durata di anni 3 più eventuale proroga tecnica di 6 mesi, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla CUC di Consorzio.IT spa di procedere all'espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d'Appalto;

- è stata indetta procedura aperta , ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

- l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. .... (*in lettere*) società e precisamente:

- .....

- .....

- .....

- che con verbale delle operazioni di gara n. .... del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di ...../100 punti riportato dalla Soc. .... con sede legale a (.....) ..... (.....) in ....., ..... - C.F. e P. IVA n....., ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con *incarico/verbale di cda* n. 2022/....., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di ristorazione scolastica alla Società Soc. ....;

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

- che l'Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

#### **ACCERTATO:**

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;

- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016) e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:

- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/xx/xx, l'Ente, con riferimento all'art. 28 del disciplinare di gara, ha richiesto all'Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E ALTRE UTENZE PREDEFINITE PER IL TERRITORIO DI PAULLO

- CPV: 55523100-3 - Servizi di mensa scolastica

consistente nella:

1. fornitura derrate alimentari e preparazione pasti in loco presso centri cottura per le utenze indicate;
2. la pulizia, sanificazione e riordino di:
  - a. locali cucina e relativi arredi ed attrezzature,
  - b. locali refettori e relativi arredi ed attrezzature;
  - c. dispensa e relativi arredi ed attrezzature;
  - d. spogliatoio e bagni del personale del gestore e relativi arredi ed attrezzature.
3. fornitura e reperibilità di ogni materiale di pulizia e di consumo per lo svolgimento delle attività precedenti;
4. la messa a disposizione di utensileria di cucina, carrelli portavivande, e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, nonché il materiale quale piatti fondi e piatti piani, bicchieri, ciotole, tovaglioli, tovaglette, set posate, complementari al numero degli utenti nei casi di emergenza e qualora le forniture attuali dovessero essere rovinate, nonché rotte.
5. fornitura di contenitori usa e getta per la veicolazione dei pasti dal centro cottura di Via Fleming al refettorio della scuola Primaria Negri Via Vigorelli con mezzi e personale adeguati, nei tempi previsti, nonché, se necessario, l'attrezzatura per la termoplastificazione dei medesimi contenitori, le borse termiche per il trasporto e l'abbattitore per garantire la corretta gestione dei pasti da consegnare - come meglio descritto nel Capitolato e di seguito al presente disciplinare;
6. la gestione e l'organizzazione delle iscrizioni e delle rilevazioni presenze al servizio mensa come meglio esplicitato nei successivi articoli del capitolato e relativi allegati;
7. predisposizione delle diete speciali, religiose e per intolleranze

Il servizio dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità, che possa riguardare il centro cottura, la scorta delle derrate e la gestione dei pasti; in sintesi i partecipanti dovranno garantire, anche attraverso un dettaglio esplicativo in fase di offerta, la costanza del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto con riferimento ai CAM NUOVI 2020 Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

Gli utenti sono gli alunni delle Scuole dell'infanzia della Primaria e della secondaria di Paullo, docenti e personale ATA nonché ulteriori soggetti espressamente indicati dall'Ente.

## **ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia – Giunta Regionale – Direzione generale Sanità – Servizio prevenzione Sanitaria denominata "Linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Lombardia", approvata con D.G.R. n. 6/37435 del 17.07.1998.

## **Art. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Ente concede il servizio di cui al precedente articolo all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

## **Art.4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI**

## **DIPENDENTI.**

L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

## **Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.**

L'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

## **ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale dell'Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione,

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

## **Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € \_\_\_\_\_ = (euro \_\_\_\_\_), iva escl.

Il prezzo di ogni singola merenda, indifferenziata per ogni tipologia di servizio e comprensiva di tutte le voci di costo, è pari a € .....- Iva escl.

Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

Come ha previsto l'art. 29 comma a) del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4. il presente affidamento prevede una clausola di revisione prezzi, di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, pertanto dal secondo anno di servizio, il corrispettivo che emergerà dalla procedura di gara, potrà subire variazioni (ISTAT) per tutta la durata del servizio.

Il numero dei pasti per le diverse utenze è da considerare solo indicativo, gli stessi sono emersi da dettagli degli anni precedenti.

A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili, determinate da mutamenti del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate all'Appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio ed orari di ristorazione, anche a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche, concordando sempre le possibili variazioni con l'Appaltatore, senza che questo dia motivo di adeguamento del corrispettivo.

## **ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto avrà durata di anni 3 con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio, più eventuali sei mesi di proroga tecnica per addivenire a nuovo affidamento (la proroga tecnica sarà determinata solo se necessario).

Il periodo dell'appalto è relativo agli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica e indicativamente dal 01/08/2022 al 31/07/2025.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, nel caso del presente appalto, eventuali sei mesi di proroga tecnica (dal 01 Agosto 2025 al 31 Gennaio 2026). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza.

L'Appaltatore è tenuto a dar corso all'appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto e nelle more delle verifiche di legge necessarie, il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari al Ente.

#### **Art. 9 -CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare **in via prioritaria** i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo, per quanto possibile, le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

#### **ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI.**

Il costo del pasto potrà subire variazioni (ISTAT) per tutta la durata del servizio, a partire dal secondo anno.

#### **ART. 11 – PAGAMENTI**

I pagamenti avvengono secondo quanto meglio richiamato nel Capitolato d'Appalto.

L'Ente provvede al pagamento dell'importo iva compresa entro 90 giorni fine mese data fattura.

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2) del D.Lgs n. 50/2016.

Non è consentito il subappalto delle seguenti fasi servizio di ristorazione:

- preparazione;
- confezionamento;
- somministrazione pasti.

Le altre fasi del servizio di ristorazione e tutte le altre prestazioni ad esso accessorie sono subappaltabili, solo ed esclusivamente se indicate all'atto dell'offerta in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato pena l'immediata risoluzione del contratto

#### **ART. 13 – CAUZIONE**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente

alla stipula dello stesso, l'Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria ..... - pari al 10% dell'importo.....per un totale di € (.....), rilasciata il xx/xx/xxxx da .....così come stabilito nell'Art. 12 del Disciplinare di Gara.

La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dall'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Ente per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito dell'Ente.

#### **ART. 14 – ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stessa quanto del Ente o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento dell'Ente a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare all'Ente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 2.000.000,00 (duemilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti del Ente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

L'Appaltatore si impegna a consegnare al Ente copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. L'ente si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l'Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

#### **ART. 15 - DUVRI**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che l'Appaltatore si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

#### **ART. 16 – INTERRUZIONE**

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.

In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o simili che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Ente almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.

Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

#### **ART. 17 – SPESE**

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

#### **ART. 18 – RESPONSABILITA'**

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Ente da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Ente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare all'Ente o a terzi.

L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

#### **ART. 19 – CONTROLLI**

La vigilanza sui servizi competerà al Ente per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti dall'Azienda Sanitaria, che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dall'Ente per le analisi e al ripristino immediato della conformità. In caso di situazioni di criticità che creassero cause di intossicazione, l'Appaltatore si renderà disponibile a tutte le azioni necessarie per le analisi richieste e le verifiche necessarie, il tutto sollevando l'Ente da qualsiasi incombenza nonché spesa.

#### **ART. 20 – PENALITA'**

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti nel capitolato tecnico, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso.

Qualora l'Appaltatore non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque qualsiasi disposizione del capitolato, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, l'Ente applicherà le seguenti penalità.

<b>1. penale pecuniaria forfettaria per ciascuna delle seguenti inadempienze:</b>	
- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro;	1.000,00 €
- mancato rispetto del piano di aggiornamento e formazione del personale;	1.000,00 €
- violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;	2.000,00 €
- mancato rispetto del monte ore o dell'organico presentato in sede di gara relativamente alle diverse figure professionali	1.500,00 €

<b>2. penale pecuniaria forfettaria per ciascuna delle seguenti inadempienze:</b>	
- mancata, insufficiente o ritardata attivazione del servizio nei tempi e con le modalità previsti dal presente capitolato, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;	1.500,00 €
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni del presente capitolato.	1.500,00 €

<b>Inoltre la Stazione Appaltante a tutela delle norme del presente Capitolato, si riserva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, di applicare le seguenti penali:</b>	
• Mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo della ditta aggiudicataria	500,00 €
• Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia	300,00 €
• per ogni violazione del divieto di riciclo	1.500,00 €
• Totale mancata somministrazione dei pasti ordinati presso ogni singolo refettorio	1.500,00 €
• Totale mancata somministrazione di una portata	500,00 €
• mancata comunicazione circa la necessità di modifiche al menù previsto	500,00 €
• mancato utilizzo nel menù giornaliero dei prodotti garantiti nell'offerta tecnica	500,00 €
• Mancata somministrazione al corretto destinatario o errori nella formulazione dei pasti destinate alle diete speciali personalizzate	500,00 €
• Mancata consegna di diete speciali o altre diete personalizzate	250,00 €
• Mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei macchinari, degli impianti delle attrezzature ed arredi	500,00 €
• Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione	500,00 €
• Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere	250,00 €
• Mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente	500,00 €
• Mancato rispetto del menù previsto (per ciascuna portata)	500,00 €
• Mancato rispetto del piano dei trasporti consegnato in sede di gara	500,00 €
• Rinvenimento di corpi estranei organici e inorganici:	500,00 €



• Rinvenimento di parassiti	500,00 €
• Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti	500,00 €
• Inadeguata igiene dei centri cottura, delle attrezzature e utensili, dei refettori e dei locali attigui	500,00 €
• Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica	500,00 €
• Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all'alimentazione umana	1.000,00 €
• Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia di cucina, refettorio e locali accessori	500,00 €
• Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente	250,00 €
• Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante nei centri cottura, del personale addetto al trasporto, distribuzione e pulizia dei locali	500,00 €
• Mancato rispetto degli orari di somministrazione dei pasti per un ritardo superiore a 20 minuti dell'orario previsto	250,00 €
• Mancato rispetto del rapporto percentuale minimo previsto nel capitolato della quantità di derrate alimentari biologiche, di qualità (DOP, IGP, tradizionali, locali e a filiera corta) e comunque superiore a quello previsto dal C.A.M.	500,00 €
• Presenza di personale non autorizzato presso il centro cottura	250,00 €

Per l'inosservanza di altri obblighi contrattuali non espressamente previsti nelle tabelle precedenti si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità dell'evento, su valutazione della Stazione Appaltante.

Le infrazioni accertate esonerano la ditta dal pagamento delle penali quando le stesse risultino imputabili a cause di forza maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili all'appaltatore.

Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che la Stazione Appaltante è tenuto ad effettuare agli utenti, sulle tariffe pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità dell'aggiudicatario; tali rimborsi non concorrono alla costituzione del limite oltre il quale la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo Pec, entro 5 giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto.

Alla contestazione dell'inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l'importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.

Ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto per inadempimento in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta appaltatrice, qualora, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito, qualora l'appaltatore si renda colpevole di gravi irregolarità e/o gravi negligenze e/o di gravi e/o reiterate inadempienze tali da compromettere il buon andamento del servizio, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida che contenga le contestazioni o i riferimenti a precedenti contestazioni e con la quale venga indicato al contraente un termine non inferiore a gg.15 dalla sua ricezione per l'adempimento al fine dell'eliminazione dei disservizi oggetto di contestazione.

Qualora, entro detto termine l'impresa aggiudicataria non adempia a quanto richiesto, il contratto si intende

risolto di diritto.

Alla risoluzione contrattuale si procederà, inoltre, qualora l'appaltatore contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabilite a suo carico dal presente capitolato, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio all'Istituto scolastico. La Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti compresa l'eventuale esecuzione in danno.

## **ART. 21 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO**

L'Ente ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) grave intossicazione alimentare;
- c) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- d) mancata, anche singola, prestazione del servizio di erogazione pasti, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- f) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- g) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- j) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- k) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

## **Art 22. RECESSO**

E' sempre facoltà del Ente recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni all'Appaltatore.

## **ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Ente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
- c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Ente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 24 – IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo è assolta se dovuta.

#### **ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Ente ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 26 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

#### **Art 27. – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di Lodi

#### **ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI**

L'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

L'Ente comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. .... facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Appaltatore

-----

Per l'Ente

L'AMMINISTRATORE UNICO

-----